

SULLE STP SI GIOCA IL NOSTRO FUTURO

L'iscrizione all'Ordine può attendere

La Legge di stabilità 2012 ha introdotto le “società tra professionisti”. L'operazione è di mettere il marchio di professionista a chi professionista non è. Siamo a un passo dall'abuso di professione. La Fnovi ha condiviso con il Cup la decisione di non iscrivere nessuna società prima dell'emanazione dei regolamenti attuativi.

di Gaetano Penocchio
Presidente Fnovi

La proposta di riforma che la Fnovi ha presentato insieme al Comitato unitario delle professioni (Cup) è stata interamente accolta, fatto salvo un solo punto: l'introduzione delle società di lavoro professionale (Slp). Anche se con la Legge di stabilità (L. 183/2011) sono stati recepiti i principi caratterizzanti le slp, essi sono stati applicati ai modelli societari tipici dell'impresa commerciale, facendo venire meno il principio caratterizzante le slp, ovvero il cardine organizzativo dato dagli apporti di lavoro professionale in luogo di quelli di capitale. Per l'esercizio di attività professionali regolamentate dal sistema ordinistico, la Legge di stabilità consente la costituzione di società semplici, in nome collettivo, in accoman-

data semplice, società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Il richiamo è ai modelli societari imprenditoriali da adattare ai professionisti.

IL CAPITALE O IL PROFESSIONISTA?

Vi sono aspetti sui quali non vale la pena discutere, come l'ipotesi per cui la società svolga attività diverse da quella dei suoi soci o che addirittura non siano i soci professionisti ad assumere l'incarico professionale. È evidente che le attività professionali non possono che essere svolte in via esclusiva da professionisti, il che nega che possa essere svolta attività non professionale e anche che non professionisti svolgano qualsivoglia attività per i clienti della società. In diverso caso tutto sarebbe possibile, ovvero aggregazioni attivate dal capitale,

con presenza di un professionista (o di un professionista per più professioni), potrebbero accaparrarsi attività professionali ed erogare le stesse, congiuntamente ad altre attività economiche, tramite personale privo di qualifica professionale, con la semplice “copertura” di un socio professionista. Il rischio è quello di trasformare in “professionista” un soggetto che professionista non è e di riservare alle professioni per loro natura libere un futuro in subordine al socio di capitale, trasformato in un vero e proprio datore di lavoro.

MULTI-PROFESSIONALI?

La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali, ma l'attuale formulazione, troppo generica, lascia il dubbio che ci si possa riferire anche all'esercizio di più attività professionali riconducibili alla stessa professione.

Tale dubbio è avvalorato dal fatto di riferirsi “al regime disciplinare dell'ordine al quale risulti iscritta” senza alcun riferimento alla possibilità di molteplici iscrizioni in relazione alla diversa qualificazione professionale che i soci potrebbero avere nel caso di società multi-professionali o interprofessionali. È comunque chiaro che la norma intenderebbe consentire l'accesso alla società agli iscritti a professioni diverse.

ASSURDE INCOMPATIBILITÀ

Inspiegabilmente la partecipa-

zione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società.

Il professionista, dovrebbe però poter continuare a svolgere l'attività professionale anche in forma individuale. La principale materia da regolamentare e il vero nodo del contendere non è però l'eccentrico divieto fatto al professionista di partecipare ad

altra società, ma il ruolo dei soci non professionisti.

STP ISCRITTE ALL'ORDINE

La società, è questa una grande novità, deve essere iscritta all'albo professionale. Se i professionisti soci sono tenuti all'os-

servanza del codice deontologico del proprio Ordine, la società sarà soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Ne deriva che gli illeciti disciplinari possono essere imputati sia al professionista, sia alla società, anche se occorre individuare le relazioni esistenti fra gli illeciti disciplinari del professionista e quelli della società. Giusta previsione. Ma gli Ordini hanno condiviso l'opportunità di metterla da parte per un po', fino a quando non saranno emanati i regolamenti attuativi.

La legge, infatti, entra in vigore nel suo insieme il 1° gennaio 2012, ma non è applicabile la parte riferita alle società tra professionisti fin quando non saranno emanati tre regolamenti interministeriali. Due riguardano il conferimento dell'incarico e i provvedimenti disciplinari; il terzo, invece, disciplinerà il divieto di partecipazione ad un'altra società professionale: un regolamento inutile e, in quanto tale, sbagliato.

Quell'errore, però, ci permetterà di chiedere di regolamentare la partecipazione dei soci non professionisti, con particolare riguardo alla remunerazione. Proprio per questo la Fnovi ha condiviso con il Cup la previsione di "non iscrivere nessuna società fino alla disponibilità dei previsti regolamenti ministeriali". Questo chiediamo ai nostri Ordini.

LE SOCIETÀ NELLA LEGGE DI STABILITÀ

È consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

- a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;
- b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento;
- c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;
- d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

6. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti.

7. I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta.

8. La società tra professionisti può essere costituita anche per l'esercizio di più attività professionali.

9. Restano salvi i diversi modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. (Art. 10. *Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti*)

SOLO ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Ma soprattutto deve esser chiaro che se lo statuto della società prevede inderogabilmente quale suo oggetto "l'esercizio in via

esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci", è negata la possibilità che sia svolta "attività non professionale" e anche che "non professionisti svolgano qualsivoglia attività nell'interesse della società". Sono dunque solo le attività professionali quelle che può svolgere la società e solo con incarico conferito ai professionisti suoi soci secondo le modalità che dovranno essere regolamentate dal Ministero della Giustizia di concerto con quello dell'Economia. Dato che l'attività professionale è la sola attività che può essere svolta, a nulla serve distinguere se le attività professionali siano o meno riservate, essendo per definizione "professionali" tutte le attività svolte con il proprio titolo dal professionista che rientrano nel suo ordinamento professionale.

E I SOCI NON PROFESSIONISTI?

Ma allora quale deve essere il ruolo dei soci non professionisti? È chiaro che se costoro apportano "solo capitale" la loro presenza in forma minoritaria in ambito societario non serve a niente; è di tutta evidenza che il socio di capitale dovrà portare il capitale necessario. Gli ordini non potranno che cercare di limitare gli "effetti" di questa presenza lavorando per rendere impossibile la nomina dei soci di capitale negli organi amministrativi e di controllo o contenendone il diritto di voto.

Costoro, tenuto conto della accessorietà del capitale apportato, dovranno essere remunerati con criteri di natura finanziaria, senza diritto di partecipare alla distribuzione degli utili o con diritto a una partecipazione minoritaria. Come accade nelle società di lavoro professionale (slp) il principio cardine deve prevedere la prevalenza del lavoro del professionista rispetto all'organizzazione dei fattori produttivi dati dal capitale investito nell'attività e dal lavoro altrui. Ciò può essere recuperato con l'introduzione nel modello di regole statutarie che prevedano la distinzione della ripartizione degli utili, da parametrare agli apporti di lavoro professionale, rispetto agli apporti di capitale da remunerare come elemento accessorio, con criteri finanziari. ●

ADiuvant SUIVAX®

Vaccino vivo attenuato delecto

contro la **Malattia di Aujeszky** con

ADIUVANTE ESCLUSIVO FATRO

abbiamo aggiunto
l'**adiuvante**
all'**eccellenza**



CONFEZIONE
Vaccino liofilizzato e diluente
per emulsione iniettabile.
Fiacone da 50 dosi



la salute animale per la salute dell'uomo

FATRO - Industria Farmaceutica Veterinaria - 40064 Ozzano Emilia (BO) - Tel. 051 8512711 - Fax 051 8512714 - www.fatro.it - e-mail: info@fatro.it